

A carico degli agricoltori prelievo di 20 milioni per «pagare» la stabilizzazione del sistema speciale

Iva, ridotto il vantaggio del forfait

Con le vendite di gennaio aliquote limare di 0,20 punti per molti prodotti - I bovini esclusi dai tagli

Dopo otto anni di proroghe, il regime speciale Iva ha trovato soluzione definitiva con il decreto-legge n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005 (legge sulla competitività), che ha consentito l'applicazione del regime forfaitario a tutte le imprese agricole, indipendentemente dal volume d'affari realizzati.

Per trovare la necessaria copertura finanziaria, in quanto il minore gettito per l'erario era stato stimato in circa 240 milioni di euro, sono state aumentate le imposte sulla produzione e sui consumi di alcuni prodotti alcolici, come la birra, ma fu anche stabilito di rideterminare i percentuali di compensazione al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro.

E ora con il decreto del 23 dicembre scorso è stata attuata la rideterminazione con una riduzione pari a 0,20 punti per alcune percentuali di compensazione.

Si compie così l'ultimo atto del regime speciale Iva per i produttori agricoli, disciplinato dall'articolo 34 del Dpr n. 633/72, che è stato notevolmente modificato, a decorrere dal primo gennaio 1998, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 313/1997.

In base al testo vigente, le cessioni dei prodotti agricoli, elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva, sono soggette all'imposta con applicazione dell'aliquota ordinaria, mentre l'imposta ammessa in detrazione non è quella effettivamente assolta sugli acqui-

sti, ma è determinata in misura forfaitaria, in base a particolari aliquote, denominate quali «percentuali di compensazione».

Ad esempio, per il latte l'aliquota ordinaria è pari al 10%, mentre la percentuale di compensazione è pari al 9%; ipotizzando cessioni per 10mila euro, la liquidazione dell'imposta deve essere effettuata nel seguente modo: si calcola l'Iva sulle vendite moltiplicando 10mila (valore delle cessioni) per 10% e si ottiene il risultato di mille, quindi si calcola l'Iva in detrazione moltiplicando 10mila per 9% e si ottiene 900; l'Iva da versare è pari a 1.000 meno 900 e cioè 100. In sostanza, il versamento è pari all'1%, e cioè alla differenza tra l'aliquota ordinaria e la corrispondente percentuale di compensazione.

Per alcuni settori, come quello dell'ortofrutta, l'aliquota ordinaria (4%) è uguale alla percentuale di compensazione (4%), e quindi non si determina alcun debito di imposta.

Soltanto in due casi le cessioni non sono soggette all'aliquota ordinaria, ma direttamente alle percentuali di compensazione:

1) per le cessioni effettuate dai produttori agricoli esonerati dagli adempimenti, in quanto il volume d'affari realizzato è inferiore o uguale a 2.582,28 euro, elevati a 7.746,85 per le aziende ubicate in territori montani;

2) per i conferimenti di prodotti alle cooperative, nell'ipotesi in cui sia il socio che la cooperativa adottano il regime speciale.

Così le novità (Valori in %)

Prodotti	Aliquota	
	Vecchia	Nuova
Suini	7,50	7,30
Conigli	7,50	7,30
Carni	8,50	8,30
Latte fresco	9,00	8,80
Uova	9,00	8,80
Miele	9,00	8,80
Vini	12,50	12,30

Anche in questi due casi la coincidenza tra la percentuale applicabile alle cessioni e percentuale di compensazione non determina alcun versamento di imposta.

Con il richiamato decreto legislativo n. 313/97 venne introdotto un'altra importante modifica: il regime forfaitario avrebbe dovuto essere applicato soltanto dalle imprese di modeste dimensioni, e cioè da quelle che realizzavano un volume d'affari annuo non superiore a 20.658,28 euro.

Tale disposizione non è stata mai attuata, in quanto in ogni legge finanziaria è stata approvata una norma di proroga che puntualmente rinviava l'entrata in vigore.

Ora con le nuove percentuali il sistema va definitivamente a regi-

me. Ricordiamo dunque che i ritocchi hanno interessato alcuni principali prodotti, in particolare il latte fresco, non concentrato e non condizionato per la vendita al minuto, per il quale la percentuale di compensazione passa dal 9% all'8,80%; le uova fresche o conservate, per le quali la percentuale passa dal 9% all'8,80%; e ancora il miele naturale, per il quale la percentuale di compensazione passa dal 9% all'8,80%; e i vini di uve fresche, percentuale di compensazione dal 12,50% al 12,30 per cento.

Come si può notare, non sono state ridotte le percentuali di altri importanti prodotti, quali i cereali, gli ortaggi e la frutta, la cui percentuale è rimasta ferma al 4%, gli animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, per i quali è confermata la misura del 7 per cento.

Un caso a parte è rappresentato dal pollame: le recenti vicende dell'influenza aviaria, che hanno determinato una sensibile contrazione delle vendite di tale prodotto, hanno sicuramente indotto il ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il ministro delle Politiche agricole a mantenere invariata la percentuale di compensazione nella misura del 7,50 per cento.

La riduzione delle percentuali di compensazione comportano, naturalmente, un maggiore versamento, in quanto diminuisce l'imposta ammessa in detrazione; tuttavia bisogna considerare che il sacrificio viene ampiamente compensato dai be-

nefici recati dalla possibilità per tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle dimensioni aziendali, di usufruire della detrazione forfettizzata.

Infatti, a fronte di un maggiore onere, valutato in 20 milioni di euro, il regime speciale Iva consente un «risparmio» di imposta stimato in circa 240 milioni di euro.

Entrata in vigore - Le nuove percentuali si applicano alle cessioni effettuate a decorrere dal primo gennaio 2006.

Al riguardo, occorre tenere presente alcune regole:

- le fatture emesse nel mese di gennaio 2006, con riferimento a cessioni effettuate nel mese di dicembre 2005, in base alle disposizioni in materia di fatturazione differita, devono recare ancora l'indicazione delle vecchie percentuali;

- lo stesso criterio deve essere rispettato nel caso di fatturazione delle cessioni effettuate in base alle disposizioni in materia di «prezzo da determinare»; in tal caso, infatti, la fattura può essere «emessa» quando il prezzo viene determinato, ma applicando le percentuali vigenti al momento della cessione;

- nel caso di conferimento di prodotti da parte dei soci alla cooperativa, il comma 7 dell'articolo 34 del decreto Iva stabilisce che l'operazione si considera effettuata all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli, e, quindi, si devono applicare le percentuali vigenti al momento del pagamento, indipendentemente dalla data di consegna.

Francesco Preziosi